



**Il punto sulla recente evoluzione giurisprudenziale degli Studi di settore. E qualche consiglio per spiegare, di fronte all'Amministrazione Finanziaria, un'eventuale situazione di "non congruità" della propria farmacia**

DI **STEFANO DE CARLI**  
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

# È bene arrivare preparati

**U**suale appuntamento annuale con la dichiarazione dei redditi. E usuale “thrilling” per le risultanze degli Studi di settore. Anche quest’anno i farmacisti dovranno infatti confrontarsi con il programma “Gericò” che a essi sottende e che, una volta caricati tutti i dati richiesti, fornisce il responso di congruità e coerenza della propria posizione fiscale rispetto alla media.

Al momento in cui questo articolo viene scritto il programma relativo all’esercizio 2009 non è ancora comunque disponibile e non è quindi dato di sapere se l’Amministrazione Finanziaria sia stata più o meno magnanima nei confronti dei farmacisti rispetto alle annualità passate. Ma, al di là delle possibili pagelle e cartellini gialli o rossi attribuiti quest’anno dagli Studi, preme illustrare l’evoluzione normativa - ma soprattutto giurisprudenziale - che ha interessato la materia dai tempi dell’ultimo intervento su queste pagine (estate 2008). Più che nuovi provvedimenti di modifica della disciplina, di scarsa rilevanza, sono state infatti le interpretazioni dei giudici tributari e le correlate prese di posizione dell’Amministrazione Finanziaria, che a esse si sono dovute adeguare, che hanno tenuto banco negli ultimi tempi. Tutto parte da una serie di sentenze della Cassazione (n. 26635, 26636, 26637, 26638) depositate il 18 dicembre

2009 nelle quali la suprema Corte giunge a omogenee conclusioni che possono essere sintetizzate in alcuni passaggi della prima delle decisioni citate: gli Studi di settore «*rappresentano la predisposizione di indici rivelatori di una possibile anomalia del comportamento fiscale, evidenziata dallo scostamento delle dichiarazioni dei contribuenti (...) rispetto a quello che l’elaborazione statistica stabilisce essere il livello “normale” in relazione alla specifica attività svolta dal dichiarante*». La presenza dello scostamento «*legittima l’avvio di una procedura finalizzata all’accertamento nel cui quadro i segnali emergenti dallo Studio di settore devono essere “corretti” in contraddittorio con il contribuente, in modo da “fotografare” la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell’ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa “incoerenza” con la “normale redditività” delle imprese omogenee considerate nello Studio di settore applicato*». Il contraddittorio diviene così «*l’elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l’ipotesi dello Studio di settore*». L’Agenzia delle Entrate prende atto, nella recentissima Circolare 19/E del 14 aprile 2010, delle conclusioni della Corte della “centralità” del contraddittorio (peraltro già affermata nella Circolare 5/E del 23

gennaio 2008), giungendo però a conclusioni finalmente perentorie:

- ◆ il contraddittorio consente all’Ufficio di commisurare alla concreta realtà economica del contribuente la presunzione indotta dallo scostamento rilevato;
- ◆ l’Ufficio ha l’obbligo di invitare il contribuente a fornire, in contraddittorio, i propri chiarimenti;
- ◆ la mancata attivazione del contraddittorio comporta l’assenza di un elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento;
- ◆ gli uffici periferici debbono abbandonare i contenziosi coltivati senza che sia stata avviata la fase del contraddittorio sempre che la carenza sia stata fatta rilevare nelle motivazioni del ricorso.

## SE RICEVETE LA CARTOLINA A CASA...

Chi negli anni passati o nella prossima dichiarazione ha avuto o avrà una posizione “non congrua” senza adeguamento al livello minimo di ricavi richiesti, non si dovrà quindi aspettare un avviso di accertamento ma un invito a un confronto con il fisco, il cui invio sarà tanto più probabile quanto più il “non congruo” rientri nei soggetti a maggiore rischio di controllo previsti dalla ancora più recente Circolare 20/E del 16 aprile 2010. Che rilancia le modalità già emanate nella Nota 68125 del 4 giugno 2009 dalla quale



## Rimane onere del farmacista documentare che la propria azienda si discosta, per alcune modalità di gestione, investimenti, costi o quant'altro, dai parametri che incanalano il settore delle farmacie verso determinati valori

emerge la necessità che le risultanze degli Studi si basino sull'analisi della situazione complessiva del contribuente, soffermandosi in modo particolare sulle incongruenze derivanti da un reddito composto prevalentemente da quello di impresa rispetto a significativi elementi di spesa, anche relativi a familiari a carico, come per esempio le spese per la gestione di immobili di proprietà, per il recupero del patrimonio edilizio, per l'acquisto di immobili, auto, imbarcazioni, aerei, azioni, spese per premi assicurativi, movimenti finanziari da e verso l'estero. In sostanza, se il responso negativo degli Studi è ulteriormente integrato (o "corroborato" come si esprime il fisco) con anomalie riscontrabili con la misurazione del reddito "sinteticamente" attribuibile al contribuente, è estremamente probabile che la cartolina dell'Agenzia sia recapitata al domicilio del farmacista, che è bene che arrivi all'appuntamento con l'Amministrazione ben preparato su quelli che sono i suoi doveri documentali ma anche i suoi diritti. I quali sono stati decisamente rafforzati da ulteriori statuizioni delle già citate sentenze.

Su queste pagine avevamo già messo in evidenza come l'Amministrazione Finanziaria pretendesse di dare alle risultanze di "Gerico" un valore di "presunzione legale relativa", che comportava l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente sul quale incombeva sempre e comunque la dimostrazione al Fisco dei motivi per cui si rendevano inapplicabili i parametri utilizzati dallo strumento accertativo. Nelle sentenze è invece chiaramente affermato che gli Studi di settore rappresentano un sistema di presunzioni "semplici" (la cui fondatezza viene lasciata alla "prudenza del giudice"; articolo 2729 del Codice civile) che devono trovare riscontro in ulteriori ele-

menti per assumere quelle caratteristiche di "gravità, precisione e concordanza" necessarie per dare rilievo probatorio a un accertamento. Ne consegue che l'onere della prova in giudizio risulta così ripartito:

- ◆ all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento;

- ◆ al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce.

Rimane quindi onere del farmacista documentare che la propria azienda si discosta, per alcune modalità di gestione, investimenti, costi o quant'altro, dai parametri che incanalano il settore delle farmacie verso determinati valori, ma sarà l'Ufficio a dovere sostenere che, al contrario, lo Studio si applica effettivamente al caso oggetto di accertamento.

Sarà di fatto quindi impossibile per l'Agenzia insistere a sostenere che lo Studio si applica con efficacia anche nei confronti di una farmacia che dimostri per esempio (ci si riferisce ai più comuni casi che portano a situazione di non congruità):

- ◆ che il ricarico applicato su alcune cessioni è inferiore a quello medio generalmente considerato. Si può trattare di vendite (con fattura) effettuate a veterinari o ad aziende agricole per prodotti veterinari, a case di riposo, alle stesse Asl soprattutto per forniture di prodotti per stomizzati eccetera. Più difficile è la documentazione degli sconti effettuati sulle normali vendite a banco con scontrino, anche perché di sconti non è più corretto parlare da-

to che il prezzo al pubblico è libero. Nulla vieta tuttavia di fare riferimento a prezzi al pubblico "consigliati" e applicare su di essi uno sconto di cui deve rimanere traccia sullo scontrino giornaliero;

- ◆ che lo sconto applicato dai propri fornitori si colloca nella fascia bassa dell'offerta in quanto viene concessa un lunga dilazione di pagamento. Le stesse fatture di acquisto lo comprovano immediatamente;

- ◆ che le scorte sono aumentate (e quindi l'indice di rotazione è diminuito) per precisa volontà aziendale di attingere a prezzi di acquisto migliori: la produzione di un inventario analitico dovrebbe essere sufficiente dato che ben difficilmente il verificatore ha la possibilità di contestarne la veridicità;

- ◆ che la farmacia ha dovuto subire costi di gestione non prevedibili nella formazione dello Studio: l'esempio più classico è quello della rendita vitalizia o dei compensi agli associati in partecipazione;

- ◆ che il titolare o i soci non hanno potuto fornire in azienda l'usuale apporto lavorativo per cui l'onere per i dipendenti si è elevato oltre misura.

Non per questo bisogna però sottovalutare la portata indiziaria dello strumento, forti della consapevolezza delle nuove armi a propria disposizione. Del tutto sconsigliabile sarà, in particolare, adottare una posizione di inerzia, evitando di presentarsi al contraddittorio: la stessa Cassazione e l'Agenzia, nella Circolare 19 ritengono che «il giudice potrà valutare nel quadro probatorio questo tipo di comportamento» e che «l'Ufficio potrà motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli Studi di settore dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio, nonostante il rituale invito».

Insomma, chi non vuole adeguarsi (e quest'anno l'adeguamento sconta, oltre alle imposte Irpef e Iva, anche una maggiorazione del 3 per cento, non essendo gli Studi di settore della farmacia soggetti a revisione, mentre lo saranno nel 2010) una visita agli uffici dell'Amministrazione la deve mettere in conto.